

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1049

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SEMENZATO, BICCHIELLI, BRAMBILLA, CAVANDOLI, CAVO, CIANI,
ALESSANDRO COLUCCI, LUPI, MALAVASI, MARINO, PISANO, POLI-
DORI, ROGGIANI, ROMANO, RUFFINO, SACCANI JOTTI**

Istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione del-
l'aspetto fisico delle persone (*body shaming*)

Presentata il 28 marzo 2023

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è finalizzata all'istituzione di una Giornata nazionale di sensibilizzazione e di supporto per chi è vittima di *body shaming* ed è volta ad aumentare, nell'opinione pubblica, la consapevolezza nei confronti delle problematiche legate all'accettazione di sé e del proprio corpo.

Come per ogni forma di bullismo, i comportamenti offensivi che hanno come obiettivo la denigrazione del corpo di una persona sono profondamente negativi per chi li subisce e possono influire sulla salute fisica e psicologica causando stati depressivi e di ansia e disturbi del comportamento alimentare.

Il *body shaming* non è un fenomeno nuovo. Esso ha trovato terreno fertile grazie alla diffusione dei *social network* che

hanno amplificato i fenomeni di derisione e di discriminazione sulla base di un aspetto fisico non corrispondente a canoni estetici culturali presi come modello dalla società.

La fascia di età maggiormente esposta è quella delle ragazze e dei ragazzi più giovani, adolescenti o poco più. Eppure anche molti adulti ne sono vittima in quanto la continua esposizione a messaggi denigratori, da parte di sconosciuti e non, potrebbe portare chiunque a mettere in discussione sé stesso.

In questo contesto le istituzioni devono necessariamente agire e mettere in atto iniziative volte a prevenire e a contrastare tali fenomeni e intraprendere azioni indispensabili per tutelare le vittime, persone più fragili e vulnerabili.

La presente proposta di legge consta di 6 articoli.

L'articolo 1, al comma 1, istituisce la Giornata nazionale contro il *body shaming*, da celebrare il 16 maggio di ogni anno. Una giornata finalizzata a sensibilizzare i cittadini sulla gravità dei comportamenti offensivi che hanno come obiettivo la denigrazione del corpo di una persona e a promuovere ogni iniziativa utile a prevenire e contrastare condotte volte a denigrare e ridicolizzare una persona per il suo aspetto fisico.

Il comma 2 precisa che la Giornata nazionale non è considerata festiva, in quanto non determina gli effetti civili previsti dalle disposizioni in materia di ricorrenze festive, di cui alla legge n. 260 del 1949.

In tale giornata sono previsti, ai sensi dell'articolo 2, convegni, eventi, dibattiti, cerimonie, manifestazioni culturali, campagne informative e sociali, incontri organizzati e promossi da istituzioni pubbliche, dalle organizzazioni della società civile e dalle associazioni al fine di promuovere iniziative finalizzate alla prevenzione del *body shaming*.

L'articolo 3 dispone che, nella stessa giornata, le scuole di ogni ordine e grado

promuovano iniziative su tali temi dedicate alla comprensione e all'approfondimento del fenomeno delle discriminazioni fisiche e delle conseguenze che ne derivano sulla salute fisica e psicologica delle persone colpite, nonché a promuovere l'accettazione del proprio corpo.

L'articolo 4 prevede che le istituzioni pubbliche, le organizzazioni della società civile e le associazioni promuovano campagne informative e di sensibilizzazione sul tema del *body shaming*, attraverso l'utilizzo dei mezzi di comunicazione via *internet* e specifica le finalità di tali campagne di sensibilizzazione.

L'articolo 5 precisa che il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale dovrà assicurare adeguati spazi ai temi connessi alla citata Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva nazionale e regionale.

L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale l'attuazione della legge in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate procedono, infatti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della Giornata nazionale contro il body shaming)

1. La Repubblica riconosce il giorno 16 maggio quale Giornata nazionale contro il *body shaming*, di seguito denominata « Giornata nazionale », al fine di sensibilizzare i cittadini sulla gravità dei comportamenti offensivi che hanno come obiettivo la denigrazione del corpo di una persona e di promuovere ogni iniziativa utile a prevenire e contrastare le condotte volte a denigrare e ridicolizzare una persona per il suo aspetto fisico.

2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

(Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale)

1. In occasione della Giornata nazionale le istituzioni pubbliche, le organizzazioni della società civile e le associazioni ed enti del Terzo settore promuovono iniziative finalizzate alla sensibilizzazione e alla prevenzione del *body shaming*, quali convegni, eventi, dibattiti, incontri, cerimonie, manifestazioni culturali, campagne informative e sociali.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono finalizzate a:

a) prevenire e contrastare il fenomeno del *body shaming*;

b) favorire l'informazione e la sensibilizzazione sul problema della discriminazione basata sull'aspetto fisico;

c) incentivare la promozione dell'accettazione del proprio corpo e il rispetto di quello degli altri, nonché della salute fisica e psicologica;

d) promuovere un uso consapevole del linguaggio e delle tecnologie digitali, rispettoso della reputazione altrui.

Art. 3.

(Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado)

1. Nella Giornata nazionale di cui all'articolo 1, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, promuovono e organizzano iniziative didattiche, percorsi di studio, momenti comuni di riflessione, eventi, dibattiti, incontri dedicati alla comprensione e all'approfondimento del fenomeno delle discriminazioni fisiche e delle conseguenze che ne derivano sulla salute fisica e psicologica delle persone colpite, nonché a promuovere l'accettazione del proprio corpo.

Art. 4.

(Campagne informative e di sensibilizzazione)

1. Le istituzioni pubbliche, le organizzazioni della società civile e le associazioni ed enti del Terzo settore promuovono campagne informative e di sensibilizzazione sul tema del *body shaming* attraverso l'utilizzo dei mezzi di comunicazione telematici.

2. Le campagne di cui al comma 1 sono finalizzate a:

a) sensibilizzare l'opinione pubblica sulla gravità del *body shaming* e sulla necessità di contrastarlo;

b) fornire informazioni sulle conseguenze del *body shaming* sulla salute fisica e psicologica delle persone che ne sono vittima;

c) promuovere l'accettazione del proprio corpo e il rispetto di quello degli altri;

d) promuovere un uso consapevole del linguaggio e delle tecnologie digitali, rispettoso della reputazione altrui.

Art. 5.

(Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale contro il body shaming)

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni del contratto di servizio, assicura adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale di cui all'articolo 1 nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Art. 6.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0030400